

TI_GERICHTE 11.2000.28 vom 18. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.28_d20010718

FR: TI_GERICHTE 11.2000.28 du 18 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.28 del 18 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante postula anzitutto un contributo indicizzato di fr. 2300.– mensili. Per l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale disposizione pone il principio secondo cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Hausheer/Spycher, *Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts*, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/ Freiburghaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC, i quali corrispondono in sostanza ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve considerare – in particolare – la ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, le aspettative di vecchiaia e previdenziali dei coniugi, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

E. 3

nel mezzo) e che il consumo di energia destinato al riscaldamento è notoriamente superiore a quello necessario all'illuminazione, si giustifica di inserire nel fabbisogno del marito un costo per il riscaldamento di presumibili fr. 35.– mensili. f) Sempre per quel che concerne il fabbisogno minimo, il marito fa valere oneri ipotecari e non meglio precisate spese di abitazione per complessivi fr. 888.– mensili. Dalla documentazione prodotta risulta un onere ipotecario per il 2000 di fr. 3638.60 (doc. 4 e 5 esibiti in appello), pari a fr. 303.20 mensili, come pure un premio per l'assicurazione incendio e acqua di fr. 52.75 mensili (doc. 7 esibito in appello). Per il resto, agli atti figura unicamente una scrittura privata con la quale egli dichiara costi di manutenzione per fr. 5000.– l'anno (doc. 6 esibito in appello). Se non che, l'onere di alloggio di un proprietario non si identifica con i soli interessi ipotecari, perché si deve tenere conto anche delle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile (I CCA, sentenza del

E. 4

Da quanto precede discende che la moglie, con le sue entrate mensili di fr. 925.–, deve far fronte a un fabbisogno minimo di fr. 1994.10 mensili. Onde un ammanco di fr. 1069.10 mensili, che il marito è senz'altro in grado di coprire con il proprio agio mensile di fr. 2507.60 (entrate fr. 5085.– ./ . fabbisogno fr. 2577.40). Ciò posto, l'art. 125 CC tende a garantire per quanto possibile, come detto (consid. 3h), il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica. Al riguardo questa Camera, nel già citato giudizio cautelare del 9 marzo 1992 (inc. n. _____/_____), aveva accertato un reddito familiare complessivo subito dopo la separazione di fr. 5500.– netti mensili, un fabbisogno del marito di fr. 2080.– mensili e uno della moglie di fr. 1665.– mensili. La famiglia poteva dunque contare su un'eccedenza di fr. 1755.– mensili, di cui la metà (fr. 880.– arrotondati) di spettanza della moglie. In mancanza di dati più precisi sul tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, gli accertamenti esperiti da questa Camera in via cautelare – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – possono essere considerati un punto di riferimento per stabilire la situazione finanziaria delle parti all'epoca della separazione (I CCA, sentenza del 27 dicembre 1999 in re B., consid. 2a). Occorre nondimeno tener conto del fatto che nel calcolo del fabbisogno di allora erano stati considerati gli oneri di due economie domestiche separate. Per risalire al fabbisogno familiare durante l'unione coniugale è necessario perciò dedurre dal fabbisogno della famiglia le spese d'alloggio di fr. 500.– mensili sopportate dalla moglie dopo aver lasciato l'abitazione coniugale nel settembre 1989. Ne discende un'eccedenza complessiva di fr. 2255.– mensili prima della separazione, di cui la metà (fr. 1127.50) in favore della moglie. In ultima analisi, per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, alla moglie dovrebbe essere riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2196.60 mensili (fabbisogno minimo fr. 1994.10 ./ . reddito ipotetico fr. 925.– + metà dell'eccedenza al momento della separazione fr. 1127.50). Dato però che il coniuge creditore degli alimenti non dev'essere posto in una situazione finanziaria migliore di quella del coniuge debitore, il marito non può essere tenuto a erogare oltre la metà delle attuali eccedenze di fr. 1438.50 mensili (agio del marito fr. 2507.60 ./ . ammanco della moglie fr. 1069.10), ossia fr. 719.25. Il contributo alimentare per l'appellante è pertanto di fr. 1788.35 mensili (fabbisogno minimo fr. 1994.10 ./ . reddito ipotetico fr. 925.– + metà dell'eccedenza attuale fr. 719.25). L'appello deve pertanto essere accolto in tale misura e il giudizio impugnato riformato nel senso che alla moglie è riconosciuto un contributo alimentare (arrotondato) di fr. 1790.– mensili. Non si giustifica invece di ancorare il contributo all'indice dei prezzi al consumo, non essendo dimostrato che il salario del marito venga adeguato al rincaro (cfr. Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 97 n. 05.153 con richiamo di giurisprudenza). Conformemente all'art. 143 n. 1 CC, il dispositivo della sentenza deve menzionare pure gli elementi del reddito e della sostanza che sono stati presi in considerazione per il calcolo del contributo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 4 in fine e n. 9 segg. ad art. 143 CC).

E. 5

L'appellante asserisce di non essere in grado di crearsi in futuro una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza e chiede pertanto che il contributo alimentare le sia dovuto per tutta la vita. Il contributo alimentare a norma dell'art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, a meno che non si possa esigere dal coniuge creditore che riacquisti la propria indipendenza economica (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 100 n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio

1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno inoltre notevolmente migliorato la capacità del coniuge creditore di provvedere da sé solo al proprio sostentamento, ragion per cui il contributo alimentare è dovuto di regola fino all'età di pensionamento (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37). In concreto, come si vedrà in appresso (consid. 6), alla moglie è riconosciuto il diritto alla metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito dal 1° gennaio 1985 – data di inizio delle contribuzioni (lettera 10 luglio 2000 della fondazione collettiva “ _____r-_____ ”) – allo scioglimento del matrimonio. Un'analoga ripartizione, come si è appena accennato, avviene inoltre per l'assicurazione vecchiaia. Ciò premesso, l'appellante potrà contare all'incirca sulle medesime aspettative pensionistiche del marito, ossia su una rendita di vecchiaia di almeno fr. 1576.– mensili (lettera 29 maggio 2000 della Cassa di compensazione dell'Industria svizzera metalmeccanica) e su una rendita della cassa pensione di circa fr. 1250.– mensili (lettera 11 maggio 2001 di “ _____ -_____ ”), cui occorre aggiungere il noto reddito della sostanza di fr. 125.– mensili (consid. 3d). Ne risulta un'entrata verosimile della moglie dopo il pensionamento di fr. 2951.– mensili, con cui essa potrà senz'altro far fronte al suo fabbisogno di fr. 1994.10 mensili, conservando per di più un agio di oltre fr. 950.– mensili. Dato quanto precede, si giustifica di mantenere il contributo alimentare solo fino all'età ordinaria di pensionamento di lei, dopo di che essa dovrà far fronte autonomamente al proprio sostentamento. Occorre d'altra parte considerare che, dopo il pensionamento del marito, anch'egli potrà contare solo sulle predette rendite di vecchiaia e di cassa pensione (fr. 2826.– mensili) e sul canone di locazione di fr. 750.– mensili, per un'entrata prevedibile di fr. 3576.– mensili. Dal suo fabbisogno andranno però stralciate le spese per le trasferte e i pasti fuori casa (fr. 320.– mensili), non più necessari, come pure una parte dell'onere fiscale, prudenzialmente stimata in fr. 100.– mensili, sicché il fabbisogno di lui dovrà essere ridotto a fr. 2157.40 mensili. Il suo agio di fr. 1418.60 mensili gli consentirà invero di sopperire all'ammacco della moglie di fr. 1069.10 mensili, ma potrà garantire il mantenimento del tenore di vita anteriore di entrambi i coniugi – suddividendo l'eccedenza di fr. 349.50 tra le parti in ragione di metà ciascuno – solo nella misura di fr. 174.75 mensili. Nelle circostanze descritte, tra il pensionamento del marito (1° marzo 2006: art. 21 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, RS _____) e quello della moglie (1° novembre 2007) si giustifica di stabilire il contributo alimentare di costei in fr. 1240.– arrotondati (fabbisogno minimo fr. 1994.10 ./ . reddito ipotetico fr. 925.– + metà dell'eccedenza fr. 174.75).

E. 6

L'appellante rivendica il versamento di metà dell'avere di vecchiaia maturato dal coniuge in costanza di matrimonio, ma almeno di fr. 97 265.15. Il marito si oppone da parte sua a qualsiasi suddivisione della pensione. Ora, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può nondimeno rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ove essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). a) In concreto il marito è affiliato presso la fondazione collettiva “ _____ -_____ ”. L'avere di vecchiaia accumulato fino al 31 agosto 1998 – ossia in sostanza fino al passaggio in giudicato del divorzio, avvenuto il 10 settembre successivo – è di fr. 194 530.30 (lettera

10 luglio 2000 dell'istituto di previdenza citato). Dagli atti non risulta che sia sopraggiunto alcun caso di previdenza, né si intravedono motivi per cui la postulata suddivisione dell'avere di vecchiaia dovrebbe essere considerata manifestamente iniqua. Ciò posto, l'appellante deve poter beneficiare di metà del capitale di previdenza professionale accumulato dal marito durante il matrimonio. Dal fascicolo processuale non risulta per converso che la moglie abbia a sua volta accumulato averi di vecchiaia durante il matrimonio, circostanza del resto neppure sostenuta dal coniuge. b) Per quel che riguarda l'ammontare del credito dell'appellante, l'art. 142 CC prevede che, in caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni (cpv. 1) e, non appena la decisione sulle quote è passata in giudicato, rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge sul libero passaggio (cpv. 2), ossia – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25 a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nell'attuale giudizio occorre dunque limitarsi a sancire la suddivisione a metà degli averi di vecchiaia maturati dal marito durante il matrimonio, il tribunale civile non avendo la competenza di determinare l'importo spettante a ogni coniuge. L'appello, sotto questo profilo, appare quindi provvisto di buon diritto solo nella misura in cui chiede la metà della prestazione di libero passaggio, il cui ammontare dovrà essere stabilito, qualora vi fossero contestazioni, dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

E. 7

Nel suo appello la moglie contestava anche i calcoli eseguiti dal Pretore per procedere allo scioglimento del regime matrimoniale. Questa Camera aveva respinto l'appello su tal punto con motivazione particolareggiata (consid. 6–12, pag. 8–14 della sentenza 14 settembre 1999, inc. _____). L'appellante ha ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo la modifica della sentenza impugnata nel senso di riconoscerle una pensione alimentare mensile di fr. 2300.– e il versamento della metà dell'avere di vecchiaia dell'ex marito. Con sentenza del 23 novembre 1999 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile, e ha annullato la sentenza del 14 settembre 1999, rinviando la causa a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Visto il tenore della sentenza del Tribunale federale, il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile, relativo allo scioglimento del regime matrimoniale, non è più in discussione (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.2 ad art. 54, pag. 409). Si può quindi prescindere dal riprendere la diffusa motivazione della sentenza 14 settembre 1999 su questo punto, alla quale si rinvia.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce in parte vittoriosa sulla divisione dell'avere di vecchiaia e sulla pretesa di contributo alimentare, ma soccombe sullo scioglimento del regime matrimoniale. Si giustifica pertanto di suddividere gli oneri processuali fra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che vanno addebitati per quattro quinti al marito e per il resto alla moglie. Per quel che concerne le ripetibili, il Pretore le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello la moglie protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie dev'essere respinta. La richiedente si vede

infatti riconoscere, oltre al contributo alimentare, fr. 76 558.20 in liquidazione del regime dei beni. Pur considerando che essa dovrà investire almeno fr. 50 000.– per coprire una parte del proprio fabbisogno (consid. 4d), con l'importo residuo essa potrà senz'altro far fronte alle spese di causa. Se ne conclude che, a prescindere dalla parvenza di buon esito del gravame (art. 157 CPC), l'appellante non può essere considerata indigente (art. 155 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

3.1 Dal passaggio in giudicato del divorzio _____ verserà ad _____, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare non indicizzato di fr. 1790.– mensili fino al 28 febbraio 2006 e di fr. 1240.– mensili fino al 31 ottobre 2007. Il contributo è fondato su un reddito netto di _____ di fr. 5085.– mensili (fr. 3576.– mensili dopo il pensionamento) e su un reddito netto di _____ di fr. 925.– mensili. 3.2 _____ ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da _____ durante il matrimonio, ossia dal 21 maggio 1966 al 10 settembre 1998. È fatto obbligo alla fondazione collettiva “_____ - _____”, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di versare la quota predetta su un conto vincolato in favore di _____. 6. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono poste per quattro quinti a carico di _____ e per un quinto a carico di _____. Le ripetibili sono compensate. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1500.– b) spese fr. 50.– fr. 1550.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da _____ è respinta. IV. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione: – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; – Fondazione collettiva “_____ - _____”, _____ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza). Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario